

**VERBALE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI BRIEFING TRA L'U.S.T. E I DD.SS.GG.AA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014**

VERBALE N. 5

Oggi Giovedì 09 gennaio 2014 alle ore 9,00 si è riunita, presso l'Istituto Tecnico per Geometri "G. Quarenghi" di Bergamo, la Commissione Provinciale di briefing dei DD.SS.GG.AA. presieduta e coordinata dalla Sig.ra Masper Eugenia, Funzionario Amministrativo dell'Area Finanziaria dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo.

La suddetta Commissione ha discusso il seguente Ordine del Giorno:

1. Istruzioni per la predisposizione programma annuale e.f. 2014 nota M.IU.R. prot.n. 9144 del 05 dicembre 2013 diramata l'11 dicembre 2013 e nota M.IU.R. prot.n. 9851 del 20 dicembre 2013.
2. Nota Miur prot.n. 2855 del 23/12/2013 - D.M. 1058 DEL 23/12/2013 Cessazioni dal servizio personale scolastico a decorrere 01/09/2014.
3. Ipotesi di ccnl mobilita Personale docente educativo ed a.t.a. a.s. 2014/2015 sottoscritto il 17/12/2013.
4. Attuazione D.lgs. 14/03/2013 n. 33 Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e nomina del relativo responsabile e Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 co. 7 della legge 6.11.2012, n. 190 e applicazione Delibera AVCP n. 111, 20 dicembre 2012.
5. Nota Miur 9775 del 18/12/2013 ricarico pos supplenze brevi da gennaio 2014 e nota n.9922 del 24/12/2013.
6. Regolamento n. 1336/2013 varato Commisisione Europea il 13/12/2013 variazione soglie comunitarie appalti a decorrere 01/01/2014.
7. Nota Miur 9834 del 20/12/2013 – Nuovo schema di convenzione di cassa.
8. Nota MIUR prot. n.3 del 7 gennaio 2014. Iscrizioni on line anno scolastico 2013/14 Fase di avvio.
9. Varie ed eventuali:
 - a) Nuove aliquote gestione separata
 - b) Permessi e congedi L. 104 non decurtano pensione.
 - c) Riammissione in servizio ai sensi dall'art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dall'art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3 e le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell'11/6/91.
 - d) Interpello n. 18/2013 - Ministero del Lavoro.
 - e) Nota Inail del 02/01/2014.- DURC "estero".

1. Istruzioni per la predisposizione programma annuale e.f. 2014 nota M.IU.R. prot.n. 9144 del 05 dicembre 2013 diramata l'11 dicembre 2013 e nota M.IU.R. prot.n. 9851 del 20 dicembre 2013

Con la nota in questione viene innanzitutto comunicato l'importo complessivo della risorsa finanziaria assegnata a ciascuna scuola per il periodo **gennaio-agosto dell'anno 2014**, che deve essere iscritta nel **P.A. 2014 in entrata**, conto competenza, aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria". Viene inoltre data notizia che la quota riferita al periodo settembre-dicembre dell'anno 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici.

Nell'ambito della risorsa **gennaio-agosto 2014 della dotazione ordinaria** vengono dettagliatamente indicati gli importi calcolati per:

1. quota fissa per istituto;
2. quota per sede aggiuntiva;
3. quota per alunno e quota per alunno diversamente abile;
4. quota compenso annuo ai revisori dei conti, solo per le scuole capofila di ambito territoriale. Viene precisato che le spese di missione, da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito, sono coperte invece con l'assegnazione complessiva per il funzionamento;
5. quota, periodo gennaio-giugno 2014, per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, contratti di CO.CO.CO. per le attività tecniche e di segreteria) solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto.

Sempre con la nota dell'11 dicembre 2013 vengono fornite indicazioni generali per la corretta individuazione del **contraente** dal quale **acquistare** il servizio di pulizia ed altri ausiliari tramite la Convenzione-quadro Consip "**Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione**", distinguendo gli adempimenti previsti per le Regioni ove tale convenzione è già attiva, da quelli per tutte le altre ove la convenzione non è ancora attiva.

In una nota del 09 dicembre 2013 il MIUR informa di aver predisposto una "bozza" di norma recante:

- a) una **proroga di sette mesi** dei contratti di pulizia nelle scuole in essere per le regioni per le quali ad oggi non è ancora intervenuta l'aggiudicazione delle Convenzioni Quadro Consip
- b) una **proroga** per un periodo non superiore a **30 giorni** dall'attivazione delle Convenzioni Quadro Consip per quelle regioni in cui non siano state ancora stipulate le suddette Convenzioni.

In entrambe le ipotesi di proroga è previsto che le scuole interessate dovranno acquistare i servizi di pulizia mediante affidamento alle imprese che svolgono tale servizio al 31 dicembre 2013 alle condizioni economiche pari a quota parte della somma complessiva su base annua e nazionale di 390 M/Euro.

La nota termina con la precisazione che la "bozza" di norma è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al MEF per le valutazioni di competenza rispetto all'eventuale presentazione di un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2014.

Per quanto attiene poi l'**assegnazione base** per le **supplenze brevi e saltuarie periodo gennaio-agosto 2014** la nota informa che:

- a) è stata assegnata al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente);
- b) è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07;
- c) non deve essere prevista nel P.A. 2014, né, ovviamente, accertata;
- d) le scuole dovranno continuare a provvedere alla liquidazione delle spettanze anche per l'anno 2014;
- e) verranno successivamente comunicate eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione base finanziaria assegnata per le supplenze brevi e saltuarie.

Con riferimento all'assegnazione per gli **istituti contrattuali (MOF)** viene comunicato l'importo della risorsa complessivamente disponibile per ciascuna scuola per il periodo **gennaio-agosto 2014**, che si aggiunge all'importo già comunicato con precedente **nota MIUR prot. n. 8903 del 3 dicembre 2013** sempre relativa al MOF riguardante il periodo settembre-dicembre 2013, per la retribuzione dei compensi accessori, con la specifica degli importi afferenti al:

- a) lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Si ribadisce che **resta ferma, la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA**, come determinata dal vigente CCNL (quello del 2007 e la sequenza contrattuale del 25.07.2008) a carico del FIS.

Il **MIUR** informa, infine, che provvederà con **comunicazioni successive** a:

- a) assegnazione per le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti;
- a) eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata;
- b) assegnazione per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 6 CCNL 29/11/2007);

- c) assegnazione del Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l'intero anno scolastico;
- d) assegnare ulteriori risorse finanziarie ad integrazione di quella per il P.A. 2014.

Restano valide tutte le indicazioni impartite per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 e 2013.

Con la **nota M.I.U.R. prot.n. 9851 del 20 dicembre 2013** viene assegnato quota per acquisto sussidi didattici e attrezzature specifiche per alunni diversamente abili che deve essere iscritta nel **P.A. 2013 in entrata**, conto competenza, aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "04 Altri finanziamenti vincolati".

— * —

2. Nota Miur prot.n. 2855 del 23/12/2013 - D.M. 1058 DEL 23/12/2013 Cessazioni dal servizio personale scolastico a decorrere 01/09/2014 – Nota prot. n 8 del 07/01/14

Il MIUR con il decreto n° 1058 del 23 dicembre 2013 e la relativa circolare applicativa ha fornito indicazioni operative per le disposizioni in materia di cessazione dal servizio per il personale della scuola con decorrenza 1° settembre 2014.

Con i due atti si fissa la scadenza tassativa per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio entro venerdì 7 febbraio 2014.

Modalità di presentazione delle domande

La modalità di presentazione delle domande di pensione e delle eventuali revoche prevede due fasi distinte:

1. La domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via *web* POLIS «istanze on line» disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it).
2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei confronti dell'INPS gestione ex INPDAP nei seguenti modi:
 - Presentazione della domanda on line
 - Presentazione della domanda tramite contact center integrato,
 - Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato
 - Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in modalità cartacea
3. L'art. 2 del Decreto Ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario che risultasse privo dei requisiti previsti per il 2014; l'accertamento del diritto è di competenza degli Uffici Territoriali degli USR o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000. Nel caso risultasse la mancanza del diritto alla pensione, gli Uffici Scolastici Territoriali dovranno informare il personale interessato che ha la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni.

E' importante che nella domanda di cessazione tutti i lavoratori dichiarino la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nel caso in cui non si sia maturato il diritto a pensione.

Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011 - – Requisiti Ante Fornero

La Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (così detta Legge Fornero) ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico **facendo salvo però il diritto all'applicazione della precedente normativa** per coloro che avevano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il **31 dicembre 2011**.

I requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico secondo **la precedente normativa** sono:

VECCHIAIA

- 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
- 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

ANZIANITA'

- 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

QUOTA

- 60 anni di età e 36 anni di contribuzione - quota 96
- 61 anni di età e 35 anni di contribuzione - quota 96

Per raggiungere la «quota 96» si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall'art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l'accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito dall'1/9/2014 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2013 e che venga esercitata l'opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo. Resta da chiarire se ai 57 anni di età vadano aggiunti i 3 mesi legati all'incremento dell'aspettativa di vita richiamata dalla circolare INPS n. 37/12.

Nuove regole per l'accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011 – Riforma Fornero

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i **nuovi requisiti** dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi

- 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2014 (collocamento a riposo d'ufficio)
- 66 anni e 3 mesi con possibilità del perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2014

Pensione anticipata all'età di 62 anni:

- **per le donne** si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2014, e senza nessun arrotondamento, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
- **per gli uomini** si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2014 e senza nessun arrotondamento, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;

E' altresì prevista la possibilità, avendo il requisito contributivo, di accedere alla pensione anticipata **prima dei 62 anni di età** incorrendo però in una penalizzazione sul calcolo della pensione, salvo nel caso in cui la contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazione di sangue e emocomponenti e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Trattenimento in servizio

Nella circolare si rammenta che con la legge 122/2010 il mantenimento in servizio viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.

Il Miur raccomanda una particolare attenzione ai criteri di valutazione delle domande di permanenza in servizio: capienza delle classi di concorso, posto o profilo di appartenenza. La considerazione delle situazioni di esubero provinciale dovrà fare riferimento agli organici di diritto dell'anno scolastico 2013 – 2014 e alla probabile evoluzione nell'anno scolastico 2014 – 2015.

L'amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio non oltre i 70 anni di età esclusivamente per il perfezionamento della contribuzione minima necessaria alla pensione di vecchiaia.

Dal 1 gennaio 2012 viene meno il concetto di massima anzianità contributiva (40 anni) e quindi non sono più applicabili le norme che a questa facevano riferimento.

Trattenimento in servizio per i dirigenti scolastici

Per la concessione della proroga oltre alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita in specifici ambiti, verranno privilegiati coloro che hanno un numero minore di anzianità di servizio rispetto a Dirigenti che ne hanno almeno 35.

L'istanza può essere presentata da chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Saranno collocati a **riposo d'ufficio** coloro che:

- entro il 31 agosto 2014 compiranno i 65 anni di età avendo maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti ante riforma Fornero (40 anni di contribuzione, quota 96, 65 anni per uomini e donne, 61 anni come opportunità riservata alle donne).
- entro il 31 agosto 2014 matureranno i requisiti della pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini).

Le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione unilaterale nei confronti di coloro che potrebbero avere una penalizzazione della pensione nel caso non abbiano compiuto i 62 anni.

- entro il 31 agosto 2014 matureranno il requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi).

In tutti questi casi è obbligatorio, da parte dell'amministrazione, il preavviso di 6 mesi

Dirigenti Scolastici – Cessazioni dal servizio

Per i Dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2014 come previsto dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della Dirigenza. L'eventuale recesso deve essere prodotto entro la stessa data.

3. Ipotesi di CCNL mobilità personale docente educativo ed a.t.a. a.s. 2014/2015 sottoscritto il 17/12/2013

Sintesi delle principali novità:

Clausola di salvaguardia

All'art. 1 c. 4 è stata ancora una volta prevista la possibilità di riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, in presenza di nuove esigenze (vedi organici 2014-2015, organici dei C.P.I.A., eventuali provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI con ricadute sul personale). In particolare le parti hanno convenuto di riaprire una sessione negoziale specifica sulla mobilità per i posti della dotazione provinciale di sostegno nel secondo grado (DOS) non appena l'amministrazione avrà predisposto la bozza di D.I. e circolare sugli organici alla luce delle novità introdotte dall'art. 15 della legge n. 128/14 (unificazione graduale delle 4 aree disciplinari).

Riduzione del blocco da 5 a 3 anni ai fini dei trasferimenti interprovinciali

All'art. 2 è stata introdotta la modifica, contenuta nella recente legge n. 128/13, art. 15 comma 10-bis, del periodo obbligatorio di permanenza nella provincia di immissione in ruolo (da 5 a 3 anni) prima di poter chiedere il trasferimento per altra provincia. I 3 anni scolastici verranno conteggiati a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo. Regolati anche i casi esclusione dal blocco triennale.

Attuazione della legge n. 128/13 riguardante il personale docente inidoneo e gli ITP delle classi di concorso C555 e C999

- Il personale docente inidoneo fuori ruolo che dovesse ritornare al ruolo docente (a seguito di nuova visita di controllo) riavrà una sede di titolarità in attuazione di quanto previsto già all'art. 5 del Ccni (restituzione al ruolo di provenienza).
- Il personale ITP titolare delle classi di concorso C555 e C999 in possesso di titoli di studio o abilitazione valida per essere inquadrato, a domanda, in altro posto o classe di concorso potrà ottenere la sede di servizio di titolarità (in presenza di disponibilità) con la mobilità per il 2014-2015 partecipando alle operazioni sia di prima fase (movimenti nel comune, rispetto a quello di attuale servizio), che tra comuni diversi (seconda fase), pur trattandosi (nei fatti) di una sorta di passaggio di cattedra o di ruolo (art. 2 comma 5).
- Il personale, sia esso docente inidoneo o Itp delle classi di concorsi C555 o C999, che dovesse transitare a domanda nei ruoli Ata, potrà avere la sede di titolarità (in presenza di posti disponibili) sempre con le operazioni di mobilità per il 2014-2015. In questo caso al personale verrà riconosciuta nell'ottennio la precedenza di cui all'art. 7 comma 1, punti II) e IV), rispetto alla scuola di servizio al momento del passaggio nei ruoli Ata, ma in sub-ordine rispetto ai perdenti posto di quella stessa scuola trasferiti a domanda condizionata (art. 44 c. 5).

Sistema delle precedenze comuni

All'art. 7:

- al comma 1, punto V) (assistenza L. 104), si prevede che nella mobilità a domanda la documentazione della grave disabilità deve avere carattere permanente, ad eccezione dell'assistenza al figlio (e a prescindere dall'età dello stesso);
- al comma 2 si è stabilito che si ha diritto all'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità "rivedibile", ma questo solo per l'assistenza a coniuge e figlio;
- è stato chiarito meglio, al comma 3 ("Campo di applicazione del sistema delle precedenze"), che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento;
- inoltre, sempre al comma 3, si è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a docente già titolare nella scuola, il DS tiene conto (come prevede il comma 18 del successivo art. 18) delle precedenze di cui al presente art. 7, comma 2, ma solo se il completamento è con scuola di diverso comune;
- è stato aggiunto un nuovo comma 4 nel quale si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che dà diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 gg precedenti la chiusura dell'area per l'inserimento dei dati (si veda l'art. 2 dell'OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita del diritto a precedenza).

All'art. 9, comma 1 lett. a), è stata semplificata la certificazione da allegare per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down.

Dimensionamento della rete scolastica e dsqa

Art. 47 Inserito un nuovo comma 8 per precisare quali sono i diritti spettanti ai DSGA che sono stati trasferiti d'ufficio o che si trovano in esubero in quanto titolari in scuole sottodimensionate e non più sede di titolarità. Nel caso in cui la scuola sottodimensionata sia stata oggetto di nuovo dimensionamento per l'anno successivo, il DSGA perdente posto potrà avvalersi, negli 8 anni successivi, della precedenza a rientrare in una scuola a scelta tra quelli di quel "singolo dimensionamento".

Nel caso in cui la scuola non sia stata dimensionata, ma non possa neanche essere richiesta perché sempre sottodimensionata, allora si avrà diritto alla precedenza per un'altra scuola dello stesso comune (o comune vicinioro) a scelta, sempre per gli 8 anni successivi.

Tablette di valutazione

Docenti

- Si è stabilito che il diploma di vecchio ordinamento di accademia delle belle arti e conservatorio si valuta come laurea di secondo livello, se si tratta di titolo aggiuntivo (in attuazione della legge n. 228/12).
- Si è chiarito che l'utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità (nota 5).
- Si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), così come non la interrompe l'utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
- Ulteriori precisazioni sono state inserite alla nota 12 in merito alla valutabilità di alcuni titoli aggiuntivi.

Ata

- Anche per gli Ata si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4);
- Altre precisazioni riguardano la valutazione del punteggio della continuità.

— * —

4. Attuazione D.lgs. 14/03/2013 n. 33 Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e nomina del relativo responsabile. Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012.

D'ora in poi nei siti WEB delle istituzioni scolastiche dovrà trovare necessariamente posto una sezione denominata "Amministrazione trasparente" che, per di più, dovrà essere organizzata e strutturata in modo conforme a quanto previsto dall'allegato A del decreto legislativo 33 del 14 marzo scorso.

Innanzitutto la sezione sulla trasparenza dovrà essere articolata in sottosezioni, ciascuna dedicata ad uno specifico tema: disposizioni generali, organizzazione della struttura, consulenti e collaboratori, personale, provvedimenti, bilanci, servizi erogati e pagamenti dell'amministrazione.

Le diverse sezioni dovranno essere articolate in sottosezioni in modo da consentire agli utenti di rintracciare agevolmente le informazioni desiderate.

Alcune sezioni previste dal decreto non riguardano le istituzioni scolastiche ma altre amministrazioni.

Altre sezioni dovranno invece essere particolarmente curate in quanto riguardano aspetti istituzionali che rivestono un ruolo importante all'interno delle scuole; per esempio nella sezione "personale" dovranno trovare posto le informazioni sugli organici, sulle assenze del personale, sulle posizioni organizzative e sugli incarichi attribuiti o autorizzati.

Nella sezione provvedimenti saranno invece inseriti i provvedimenti degli organi di indirizzo politico (nel caso della scuola si tratta evidentemente delle delibere del consigli di istituto) o dei dirigenti (determinazioni, direttive, disposizioni di servizio di carattere generale).

Inoltre si dovrebbe designare il "Responsabile per la trasparenza" infatti nell'art. 43 citato, si prevede che "*il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*" ma si è in attesa di chiarimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e dello stesso Ministero dell'Istruzione per verificare la fattibilità giuridica di tale figura nella scuola.

Stesso discorso per la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 co. 7 della legge 6.11.2012, n. 190 sulla quale il MIUR ebbe a sollecitare il parere della Funzione Pubblica (a tutt'oggi non espresso).

In ottemperanza all'art. 1 comma 32, entro il 31/01 di ogni anno, per tutti i contratti relativi a lavori, forniture e servizi affidati, inferiori a 40.000€, dovrà essere effettuata comunicazione all'AVCP (vedi AVCP: deliberazione n. 26 del 23/05/13 – Protocollo d'Intesa tra Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e la Gazzetta Amministrativa). Inoltre si dovranno pubblicare sul sito web del proprio Istituto tutti i contratti affidati indipendentemente dall'importo.

Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici. Utilizzo del sistema AVCpass per la verifica dei requisiti.

Avviato il sistema AVCpass come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Oltre al Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2013, il quale recita che "dal prossimo 1 gennaio 2014 è previsto l'avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l'utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara". L'Avcp ha messo a disposizione di operatori economici e stazioni appaltanti una serie di servizi e strumenti per l'utilizzo del sistema.

Nella sezione Servizi del portale dell'Autorità, è presente un'area dedicata alla formazione da cui è possibile accedere a quattro moduli formativi sul sistema AVCPass: Registrazione e profilazione; Delibera n. 111/2012; AVCPass, nelle due componenti Operatore Economico e Stazione Appaltante. Ogni modulo formativo comprende sessioni basate su tecnologia WBT (Web Based Training), liberamente fruibili. Tra i servizi on line sono infine disponibili i manuali per l'utilizzo del sistema AVCPass, suddivisi per utenti (operatori economici o stazioni appaltanti) ed argomenti.

— * —

5. Nota Miur 9775 del 18/12/2013 ricarica pos supplenze brevi da gennaio 2014.

Con la nota del 18 dicembre 2013 il MIUR ha comunicato alle scuole l'assegnazione di una somma finalizzata a retribuire i supplenti sulla base dei contratti rilevati dal sistema al 15 dicembre 2013; l'effettiva erogazione delle somme sarà effettuata sui POS delle scuole a gennaio 2014.

Con rettifica successiva prot. 9922 del 24/12/13 la Direzione del Bilancio del Miur comunica che ha provveduto il 24 dicembre 2013 a caricare su ciascun POS di ciascuna scuola gli importi per le supplenze saltuarie dei contratti inseriti a sistema alla data del 15 dicembre 2013 per prestazioni con scadenza 31 dicembre 2013 e per gli importi assegnati con gli 8/12 del Programma annuale 2014. Le scuole potranno procedere agli adempimenti su NoiPA e ai relativi pagamenti già dal 27 dicembre 2013.

Al 27/12 però i POS risultavano azzerati.

Con note 135 e 138 del 08/01/2014 il Miur ha comunicato il caricamento sul POS degli importi e relativi Capitoli e Piani Gestionali.

— * —

6. Regolamento n. 1336/2013 varato Commissione Europea il 13/12/2013 variazione soglie comunitarie appalti a decorrere 01/01/2014

Il Regolamento n. 1336/2013, varato dalla Commissione dell'Unione Europea il 13 dicembre 2013, ha aggiornato le soglie per gli appalti da bandire con gara europea.

Pertanto dal 1° gennaio 2014 le nuove soglie sono le seguenti:

- per lavori e concessioni 5.186.000,00 euro;
- per servizi e forniture 207.000,00 euro quando l'intervento è effettuato da amministrazioni diverse dallo Stato;
- per servizi e forniture 134.000,00 euro quando l'intervento riguarda un'amministrazione dello Stato.

— * —

7. Nota Miur 9834 del 20/12/2013 – Nuovo schema convenzioni di cassa.

Con tale nota il Miur comunica il nuovo schema di convenzione di cassa invitando le Istituzioni scolastiche a creare reti di scuole per l'acquisizione del servizio.

— * —

8. Nota Miur prot. n.3 del 07/01/2014. Iscrizioni on-line a.s. 2013/2014 fase di avvio.

Con nota n 3 del 07/01/2014 il Miur comunica la fase di avvio delle iscrizioni on-line per l'anno scolastico 2014/2015.

— * —

9. Varie ed eventuali:

a) Nuove aliquote gestione separata

La legge di stabilità 2014 (comma 744) ha disposto che il previsto incremento dell'1% non debba essere applicato ai soggetti che non risultino iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, titolari di partita IVA. Pertanto, a rettifica di quanto precedentemente comunicato, il Mef ha precisato che dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva del 28,72% per tali soggetti rimane ferma al 27,72%. Il comma 491 della medesima legge prevede poi che all'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015». Questo significa che per il 2014 sale al 22% l'aliquota per gli iscritti alla Gestione separata con altra copertura contributiva e titolari di pensione indiretta o reversibilità, nonché titolari di pensione diretta

— * —

b) Permessi e congedi 104 non decurtano pensione

La cd. Riforma Fornero, ricordiamo, ha previsto che la pensione anticipata è concessa all'età di 62 anni a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. Tali requisiti, dal 2013, sono pari a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini, mentre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 i nuovi requisiti per la pensione anticipata sono i seguenti:

1. per le donne 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (senza nessun arrotondamento);
2. per gli uomini 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (senza nessun arrotondamento).

Avendo il requisito contributivo, è inoltre prevista la possibilità di accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età, incorrendo però in una penalizzazione sul calcolo della pensione, pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni e al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi due. L'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nella sua formulazione originaria, prevedeva che le penalizzazioni, limitatamente al personale che maturi l'anzianità contributiva entro il 31/12/2017, non operano se l'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di anzianità “derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.” In sostanza, nel computo dell'anzianità contributiva valida per evitare le penalizzazioni, non erano compresi i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/92, così come erano stati esclusi i congedi parentali e i permessi per le donazioni di sangue, mancanze queste ultime sanate con un emendamento approvato il 10 ottobre scorso. Ora, il comma 493 ha finalmente ricompreso anche i permessi ex legge 104/92 tra le assenze dal lavoro che valgono ai fini della non riduzione della pensione anticipata. Sebbene utili a tutti gli effetti per il diritto e il computo della pensione, restano ancora esclusi ai fini della non applicazione della penalizzazione i periodi di riscatto dei periodi di studio, di congedo straordinario per gravi motivi familiari e i periodi di disoccupazione che non abbia dato diritto alla cassa integrazione guadagni.

— * —

c) Riammissione in servizio ai sensi dall'art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dall'art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3 e le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell'11/6/91.

Al personale dirigente, docente, educativo e ATA della scuola cessato dal servizio è consentito presentare domanda di riammissione in servizio. Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è il **15 gennaio** di ogni anno. La materia è regolata dalle dall'art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dall'art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3 e le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell'11/6/91.

- La riammissione in servizio può essere richiesta solo per determinate ipotesi di cessazione: dimissioni volontarie, collocamento a riposo per anzianità di servizio e per alcune fattispecie di decadenza dall'impiego (per accettazione di missione o incarico presso un'autorità straniera senza l'autorizzazione del Ministero, oppure quando, senza giustificato motivo il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissato ovvero sia assente ingiustificatamente, o ancora per perdita della cittadinanza dovuta a matrimonio con straniero). Tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio è inclusa anche la dispensa per motivi di salute o per superamento dei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e la cessazione per passaggio ad altra amministrazione.
- Non è invece possibile essere riammessi se il collocamento a riposo è avvenuto ai sensi di norme a carattere transitorio o speciali e neanche nel caso di cessazione avvenuta per destituzione dal servizio, per decadenza a seguito di perdita della cittadinanza o per aver conseguito la nomina con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La riammissione è comunque subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non spetta di diritto al richiedente, in quanto la decisione di procedere o meno alla riammissione compete all'amministrazione, che può discrezionalmente decidere in base alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto anche della carriera del dipendente. Inoltre, non esiste un termine per porre in essere il procedimento di riammissione, che può essere quindi disposto in qualunque momento. La domanda di riammissione può essere presentata sia per la provincia in cui è avvenuta la cessazione dal servizio sia per altra provincia e ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio, con decorrenza dalla data di riammissione in servizio, ai fini della successiva progressione economica. L'istanza deve essere presentata dal personale dirigente, per delega alla Direzione Scolastica Regionale prescelta e dal personale docente, educativo ed A.T.A., alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell'USP di tale provincia.

La domanda deve contenere necessariamente:

- i dati anagrafici completi del richiedente;
- l'indicazione della sede di titolarità precedente alla cessazione dal servizio;
- per i docenti della scuola secondaria, la classe di concorso;
- per il personale ATA, il profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione;
- la causa della cessazione;
- le motivazioni per le quali viene richiesta la riammissione;
- le sedi di preferenza;
- l'assenso o il diniego ad accettare un'assegnazione d'ufficio per indisponibilità nelle sedi richieste;
- il recapito per eventuali comunicazioni.

Il provvedimento di riammissione in servizio decorre comunque dall'anno scolastico successivo alla data di emissione del provvedimento, che per il personale dirigente è adottato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il personale docente ed educativo, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia prescelta (sentito il Consiglio Scolastico Provinciale dello stesso per il personale della scuola materna, elementare e media o il C.N.P.I. per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore) e per il personale ATA, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale (sentito il Consiglio di Amministrazione Provinciale della provincia prescelta).

— * —

d) Interpello n. 18/2013 Ministero del Lavoro

Una recente risposta ad interpello del Ministero del Lavoro (n. 18 del 19/12/2013) ha affrontato una questione controversa di interesse per il personale scolastico.

In particolare, l'interpellante ha chiesto se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP, a sottoporsi ai corsi di formazione e aggiornamento previsti invece per i lavoratori e i preposti. Nel rispondere il Ministero ha inquadrato la questione nell'ambito della normativa vigente.

L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Cosa diversa è invece la formazione specifica prevista dall'art. 32, comma 2, del T.U. per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), formazione da svolgere secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Sempre l'art. 32, ma questa volta al comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, dispone che "*in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati*". Il successivo art. 37, comma 14 bis, del T.U. prevede che "*in tutti i casi di*

formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati". Sulla base del quadro normativo di riferimento e dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), il Ministero del Lavoro ha così ritenuto che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che *"l'applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica".* La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione *"adeguata e specifica"*, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti. A ciò deve aggiungersi che fra compiti del RSPP vi è quello di provvedere *"all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro"*. Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione *"sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza"*. Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni. La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

— * —

e) Nota Inail del 02/01/2014 – DURC estero

L'Inail comunica che dal 2 gennaio 2014 è possibile richiedere, dall'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, il Durc "estero". L'implementazione riguarda la possibilità per i soli utenti con profilo "azienda" e "intermediario" di richiedere un Durc da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri. Infatti, con la circolare n. 5/2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato che "ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura "Per richiedere il Durc "estero", l'utente deve selezionare "Altri usi consentiti dalla legge" nel menù "Pratiche – Richiesta – Altra tipologia", indicare nel campo a testo libero la "specifica uso" e valorizzare il flag "DURC Estero". Il certificato reca in calce la dicitura "Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione". Sul sito sono stati pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato e le relative istruzioni per la compilazione.

La seduta è tolta alle ore 14,00.

F.to: IL PRESIDENTE

Eugenia Masper

F.to I VERBALIZZANTI

Giampietro Giuseppe – Noris Flavia

Presa Visione:

IL DIRIGENTE DELL'U.S.T.

Patrizia Graziani